



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Dipartimento federale della difesa,  
della protezione della popolazione e dello sport DDPS  
armasuisse  
**Ufficio federale di topografia swisstopo**

# Istruzione

del 1° aprile 2014 (stato al 17 febbraio 2014)

## Nomi dei comuni e delle località – Esame preliminare e approvazione nonché pubblicazione

Editore  
Direzione federale delle misurazioni catastali  
Ufficio federale di topografia swisstopo  
Seftigenstrasse 264, casella postale  
CH-3084 Wabern

Tel. +41 31 963 23 03  
Fax +41 31 963 22 97  
infovd@swisstopo.ch  
[www.swisstopo.ch](http://www.swisstopo.ch) / [www.cadastre.ch](http://www.cadastre.ch)

# Indice

1	Introduzione.....	3
2	Basi legali.....	3
3	Scopo e oggetto di questa istruzione.....	3
4	Disposizioni generali.....	3
5	Nomi dei comuni.....	3
5.1	Modifica dei nomi dei comuni (ONGeo art. 10-12).....	3
5.1.1	Domanda.....	3
5.1.2	Procedura.....	3
5.1.2.1	Procedura dell'esame preliminare (ONGeo art. 13/14).....	3
5.1.2.2	Procedura d'approvazione (ONGeo art. 15-17).....	4
5.1.2.3	Notifica (senza procedure d'esame preliminare e d'approvazione; ONGeo art. 18).....	4
5.2	Elenco ufficiale dei comuni (ONGeo art. 19).....	4
6	Nomi delle località.....	4
6.1	Modifica dei nomi delle località (ONGeo art. 20).....	4
6.1.1	Domanda (ONGeo art. 21).....	4
6.1.2	Procedura e costi (ONGeo art. 22/23).....	5
6.1.3	Aggiornamento del repertorio ufficiale delle località.....	5
6.2	Elenco ufficiale delle località (ONGeo art. 24).....	5
6.2.1	Set di dati centrale.....	5
6.2.2	Notifiche di aggiornamento.....	5
6.2.3	Coordinamento tra i servizi cantonali e La Posta.....	6
6.2.4	Pubblicazione.....	6
7	Abbreviazioni.....	6
8	Disposizione finale.....	6

# 1 Introduzione

Per le modifiche dei nomi dei comuni e delle località nonché all'elenco delle località con numero postale d'avviamento e perimetro fanno stato le basi legali enunciate al capitolo 2.

## 2 Basi legali

- Legge federale sulla geoinformazione (Legge sulla geoinformazione, LGI) (RS 510.62)
- Ordinanza sui nomi geografici (ONGeo) (RS 510.625)

## 3 Scopo e oggetto di questa istruzione

Questa istruzione disciplina le procedure in caso di modifiche dei nomi dei comuni e delle località nonché gli avvisi di tenuta a giorno per l'elenco delle località con numero postale d'avviamento e relativo perimetro.

## 4 Disposizioni generali

L'ordinanza sui nomi geografici (ONGeo, RS 510.625) prevede all'articolo 6:

<sup>1</sup>

.....

<sup>2</sup> *L'Ufficio federale di topografia emana raccomandazioni per l'ortografia:*

- dei nomi dei Comuni;*
- dei nomi delle località;*
- dei nomi delle vie e degli indirizzi degli edifici.*

<sup>3</sup>

.....

Sono state emanate le seguenti raccomandazioni:

- Raccomandazioni sull'ortografia dei nomi dei Comuni e delle località postali e Direttive sull'ortografia dei nomi delle stazioni del 20 gennaio 2010
- Raccomandazioni di indirizzo degli edifici e ortografia dei nomi delle strade del 3 maggio 2005

## 5 Nomi dei comuni

Il Comune è l'unità politica più piccola a cui ai sensi della legislazione cantonale spettano i compiti di comune politico e che è definito in modo univoco da sovrana una superficie e da un nome.

### 5.1 Modifica dei nomi dei comuni (ONGeo art. 10-12)

#### 5.1.1 Domanda

Una volta che la scelta del nome è stata approvata dal cantone o dal comune, l'autorità cantonale competente presenta una domanda con le indicazioni seguenti presso la Direzione federale delle misurazioni catastali (Ufficio federale di topografia, Direzione federale delle misurazioni catastali, Seftigenstrasse 264, casella postale, 3084 Wabern):

- nome/i attuale/i del Comune (p. es. in caso di fusioni),
- nuovo nome del Comune,
- menzione di un'eventuale modifica del nome della località,
- data dell'entrata in vigore (almeno per la domanda di approvazione),
- copia della decisione del Consiglio di Stato (almeno per la domanda di approvazione),
- altre eventuali informazioni.

#### 5.1.2 Procedura

La procedura da seguire per la modifica dei nomi dei Comuni consiste nella procedura d'esame preliminare o in una semplice notifica.

##### 5.1.2.1 Procedura dell'esame preliminare (ONGeo art. 13/14)

La Direzione federale delle misurazioni catastali lancia la procedura di esame preliminare presso i servizi federali (FFS e La Posta incluse). Il servizio competente, secondo il diritto cantonale, inoltra

alla Direzione federale delle misurazioni tutta la documentazione necessaria per l'esame preliminare (vedi capitolo 5.1.1). Il termine impartito per prendere posizione è di 30 giorni. Una volta scaduto il termine la Direzione federale delle misurazioni catastali comunica al servizio cantonale competente la decisione dell'esame preliminare. La procedura d'esame preliminare non è obbligatoria ma vivamente raccomandata.

#### **5.1.2.2 Procedura d'approvazione (ONGeo art. 15-17)**

Come la procedura preliminare, anche la procedura d'approvazione è lanciata dalla Direzione federale delle misurazioni catastali. Il servizio competente secondo il diritto cantonale presenta la domanda d'approvazione presso la Direzione federale delle misurazioni catastali (vedi capitolo 5.1.1. Se è già stato fatto un esame preliminare, la domanda d'approvazione deve essere inoltrata al più tardi 30 giorni prima della data prevista per l'entrata in vigore della modifica. In assenza dell'esame preliminare, la domanda deve essere presentata al più tardi 2 mesi prima. La Direzione federale delle misurazioni catastali comunica la decisione presa a tutti i servizi coinvolti nella procedura d'approvazione. L'oggetto è pubblicato sul Foglio federale e la Direzione federale delle misurazioni catastali ne trasmette una copia al servizio cantonale.

#### **5.1.2.3 Notifica (senza procedure d'esame preliminare e d'approvazione; ONGeo art. 18)**

Il servizio cantonale competente informa la Direzione federale delle misurazioni catastali delle modifiche seguenti, al più tardi 30 giorni dalla data della loro entrata in vigore:

- a. le modifiche territoriali tra i Comuni;
- b. la soppressione del nome di un Comune nel caso di una fusione o di una separazione di Comuni;
- c. i cambiamenti del nome di distretti o unità amministrative comparabili;
- d. i cambiamenti riguardanti l'appartenenza di comuni a un distretto o a un'unità amministrativa cantonale comparabile.

Nei casi succitati, la procedura d'approvazione è superflua e le modifiche sono semplicemente oggetto di una pubblicazione sul Foglio federale da parte della Direzione federale delle misurazioni catastali.

### **5.2 Elenco ufficiale dei comuni (ONGeo art. 19)**

L'«Elenco ufficiale dei Comuni della Svizzera» è gestito dall'Ufficio federale di statistica. Lo si trova su [www.bfs.admin.ch](http://www.bfs.admin.ch) > Infoteca > Nomenclature > Elenco ufficiale dei Comuni svizzeri > Elenco ufficiale dei comuni.

## **6 Nomi delle località**

Le località sono insediamenti abitati geograficamente delimitabili, con un nome e un numero postale d'avviamento propri (località postali).

### **6.1 Modifica dei nomi delle località (ONGeo art. 20)**

Il servizio cantonale competente secondo il diritto cantonale definisce le modifiche in collaborazione con il Comune e La Posta, e in seguito le comunica alla Direzione federale delle misurazioni catastali. La procedura è identica a quella seguita per le modifiche di nome dei Comuni. Nell'ambito della verifica preliminare la Direzione federale delle misurazioni catastali effettua un preventivo per i costi relativi alle modifiche richieste. I costi sono fissati nella decisione di approvazione. La Direzione federale delle misurazioni catastali provvede inoltre a pubblicare le modifiche sul Foglio federale e ne fa pervenire una copia al servizio cantonale competente.

#### **6.1.1 Domanda (ONGeo art. 21)**

L'autorità cantonale competente presenta una domanda, contenente le indicazioni seguenti presso la Direzione federale delle misurazioni catastali (Ufficio federale di topografia, Direzione federale delle misurazioni catastali, Seftigenstrasse 264, casella postale, 3084 Wabern):

- nome attuale della località e CAP6,
- nuovo nome della località e CAP6,
- piano vecchio/nuovo con perimetro, nome, CAP6,
- Comune di appartenenza della località,

- data dell'entrata in vigore,
- altre eventuali informazioni.

### **6.1.2 Procedura e costi (ONGeo art. 22/23)**

Per la determinazione e la modifica di un nome di località si applicano per analogia le prescrizioni sull'esame preliminare e sull'approvazione dei nomi dei Comuni. Chi presenta una domanda ne assume i costi.

### **6.1.3 Aggiornamento del repertorio ufficiale delle località**

Dopo l'approvazione della domanda da parte della Direzione federale delle misurazioni catastali e la pubblicazione sul Foglio federale della modifica apportata al nome della località, spetta al servizio cantonale competente trasmettere il file del perimetro definitivo alla Direzione federale delle misurazioni catastali utilizzando l'apposito formulario di notifica. La notifica deve essere fatta in modo tale da consentire che la modifica possa essere tenuta in considerazione durante l'aggiornamento successivo dell'elenco ufficiale delle località (cfr. capitolo 6.2).

## **6.2 Elenco ufficiale delle località (ONGeo art. 24)**

### **6.2.1 Set di dati centrale**

Con l'articolo 24 ONGeo, l'Ufficio federale di topografia swisstopo è stato incaricato di realizzare, amministrare e pubblicare l'elenco ufficiale delle località con il numero postale d'avviamento e relativo perimetro. Questo set di dati – allestito e aggiornato dai cantoni in collaborazione con La Posta Svizzera (La Posta) – è gestito centralmente presso swisstopo. Questo set di dati corrisponde, ad esclusione dell'identificatore «IDENT CAP, Cifre\_supplementari», del TOPIC «CAP\_localita» della misurazione ufficiale.

La conservazione centralizzata dei dati presenta, tra l'altro, il vantaggio che i cantoni devono rettificare una volta sola i problemi di coerenza ai confini del Cantone o del comune.

In seguito alla gestione e alla pubblicazione centralizzata dell'elenco ufficiale delle località, i cantoni non sono più tenuti a gestire di persona la tabella TOPIC «CAP\_localita». In caso di bisogno, i cantoni e l'utenza possono scaricare questo set di dati gratuitamente da [www.cadastre.ch/cap](http://www.cadastre.ch/cap) oppure ordinare degli estratti dal geoportale MU.

Non si consiglia di integrare questo set di dati nei dati della misurazione ufficiale gestiti localmente. L'attribuzione degli indirizzi degli edifici ai rispettivi CAP / località si ottiene, se necessario, facendo un confronto incrociato dei due set di dati indipendenti.

### **6.2.2 Notifiche di aggiornamento**

Il set di dati centralizzato è attualizzato in continuazione e pubblicato mensilmente in base agli avvisi cantonali di aggiornamento e a quelli di La Posta. Le notifiche di aggiornamento devono essere comunicate in continuazione dai servizi cantonali alla Direzione federale delle misurazioni catastali attraverso il formulario su notifica su [www.cadastre.ch/cap](http://www.cadastre.ch/cap) → Notifica di aggiornamento.

Va osservato quanto segue:

- compilare i campi obbligatori, indicando in particolare una persona di contatto;
- seguire alla lettera la procedura di approvazione ai sensi dell'art. 22 ONGeo in caso di nuova determinazione, modifica o radiazione del nome di una località (vedi capitolo 6.1). Le notifiche che non hanno seguito questa procedura saranno respinte;
- verificare, in caso di modifiche del perimetro, che si sia concluso il coordinamento tra i Comuni coinvolti e La Posta;
- indicare il nuovo stato dopo l'ultimazione dell'aggiornamento, preferibilmente attraverso un file ift; sono consentiti anche i formati pdf, shape o altri formati che potrebbero però generare domande di chiarimento;
- nel caso in cui si inviassero diversi file per un annuncio di aggiornamento bisogna provvedere a raggrupparli in un unico file zip.

Per l'aggiornamento si tiene conto delle notifiche pervenute al più tardi un mese prima del termine di pubblicazione.

### **6.2.3 Coordinamento tra i servizi cantonali e La Posta**

Le modifiche devono essere obbligatoriamente coordinate con La Posta. Le competenze sono regolamentate nell'allegato.

### **6.2.4 Pubblicazione**

Il set di dati centralizzato, l'elenco ufficiale delle località è pubblicato mensilmente sempre il primo giorno del mese su [data.geo.admin.ch](http://data.geo.admin.ch) con un link su [www.cadastre.ch/cap](http://www.cadastre.ch/cap). Il set di dati è anche parte integrante del WMS-IFDG.

## **7 Abbreviazioni**

CAP6	Codice postale unico a sei cifre
LGo	Legge federale sulla geoinformazione del 5 ottobre 2007 (Legge sul geoinformazione) (SR 510.62)
MU	Misurazione ufficiale
ONGeo	Ordinanza sui nomi geografici (ONGeo) (SR 510.625)
swisstopo	Ufficio federale di topografia
UFS	Ufficio federale di statistica
WMS-IFDG	Web Mapping Service, dei dati pubblici dell'infrastruttura dei dati geografici (IFDG)

## **8 Disposizione finale**

Questa istruzione entra in vigore il 1° aprile 2014.

## Allegato

### Responsabilità per il coordinamento tra i servizi cantionali e la Posta

I servizi cantionali competenti devono mettersi in contatto con i seguenti servizi per il coordinamento con la Posta:

Costituzione nuove località:	Modifiche del perimetro:
Post CH AG, PostMail Prozessmanagement Sortierung Thomas Roth Zürcherstrasse 161 8010 Zürich-Mülligen Tel. 058 386 54 73 thomas.roth@post.ch	Poste CH SA, PostMail Centre de compétences Adresses – GIS Laurent Genoud Rue de Montbrillant 38 Case postale 2961 1211 Genève 2 Tel. 058 44 88 104 laurent.genoud@post.ch / www.poste.ch/gis

### Responsabilità presso swisstopo, Direzione federale delle misurazioni catastali

Modifiche dei nomi di comuni / località:	Aggiornamento del repertorio ufficiale delle località:
Ufficio federale di topografia - swisstopo Direzione federale delle misurazioni catastali Corinne Beyeler Seftigenstrasse 264 3084 Wabern Tel. 031 963 24 13 corinne.beyeler@swisstopo.ch www.cadastre.ch/geonames	Ufficio federale di topografia - swisstopo Direzione federale delle misurazioni catastali Isabelle Rey Seftigenstrasse 264 3084 Wabern Tel. 031 963 22 17 plz@swisstopo.ch www.cadastre.ch/cap